



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente Responsabile
Com.te Commiss. Capo Armando Stefanutto

Ufficio DEPENALIZZAZIONE-PESCA-C.P.P.A. AFFARI GENERALI

Responsabile C.te Comm. Capo A. Stefanutto
Tel. 0421/219329

e-mail depenalizzazione@comune.caorle.ve.it

Istruttoria a cura di: Istr. Amm. Gianluca David

Ordinanza n. 22

ORDINANZA

(Divieto temporaneo di caccia)

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 1074 del 24.06.2014, ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2014/2015, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 21 settembre 2014. Con i medesimi atti stabiliva, inoltre, la preapertura per alcune specie di fauna selvatica nei giorni 1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014;

Rilevato che durante il mese di settembre, essendo la stagione turistico-balneare ancora in essere, tutto il territorio del Comune di Caorle risulta ancora frequentato da numerosi turisti che, usualmente, effettuano escursioni nelle zone agresti, vallive e nei canali lagunari;

Considerato, inoltre, che nel periodo interessato i numerosi canali lagunari che contraddistinguono il territorio comunale di Caorle ed i percorsi cicloturistici, risultano massicciamente frequentati da natanti da diporto e da cicloamatori;

Preso atto che la Provincia di Venezia ha istituito tre Zone di Addestramento Cani (di seguito definite ZAC) che interessano il territorio del Comune di Caorle, che per la loro specificità derogano ai provvedimenti di limitazione del periodo venatorio;

Ritenuto possibile il verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica derivanti dalla contemporaneità delle predette attività di svago con l'attività venatoria;

Rilevata pertanto la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità;

Visto l'articolo 54 del T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

E' VIETATO, per le ragioni in premessa indicate, l'esercizio dell'attività venatoria nell'intero territorio del Comune di Caorle nel periodo dal 01.09.2014 al 20.09.2014 compreso;

Sono escluse dal presente provvedimento le ZAC ricadenti nel Comune di Caorle, così come identificate dalla cartografia allegata al Calendario Venatorio per la stagione 2014-2015;

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo
- Provincia di Venezia – Ufficio Caccia
- Provincia di Venezia – Polizia Provinciale
- Comando Stazione Carabinieri – Caorle
- Comando Stazione Carabinieri – Villanova di Fossalta di Portogruaro
- Comando Tenenza Guardia di Finanza – Caorle
- Comando Sezione Navale della Guardia di Finanza - Caorle
- Comando Corpo Polizia Municipale di Caorle
- Corpo Forestale dello Stato - Portogruaro
- Ambito Territoriale di Caccia n. 1 – Portogruaro

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione on line all'Albo Pretorio Comunale e affissione presso le Delegazioni Comunali di San Giorgio di Livenza e Castello di Brussa.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Caorle lì, 07 ago 2014

IL SINDACO
f.to Avv. Luciano Striuli